

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant' Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 69 del 16/01/2026

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) DI CUI ALLA LEGGE N. 190/2012: INDIVIDUAZIONE.

OGGETTO

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) DI CUI ALLA LEGGE N. 190/2012: INDIVIDUAZIONE.

Il Dirigente proponente, dott. Filippo SPAMPINATO, Direttore dell'U.O.C. Gestione risorse umane, Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

con *Legge 6 novembre 2012, n. 190* - al fine di concentrare l'attività di vigilanza e prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'ambito della Pubblica Amministrazione e nell'ottica di rafforzare la relativa legislazione - viene istituita l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) facendo confluire ed assumendo i poteri/attività/compiti/risorse precedentemente affidati all'AVCP (Autorità preposta alla vigilanza del settore dei contratti e degli appalti pubblici) conseguentemente soppressa, e vengono altresì introdotte nelle singole Amministrazioni le figure di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC) e di Responsabile della Trasparenza (RT) affidando loro compiti distinti. Successivamente, il *D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*, ha unificato le due figure in argomento rafforzando il ruolo unico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), fatto salvo il caso in cui le singole Amministrazioni, per evidenti ragioni organizzative, possono prevedere comunque la separazione di tali funzioni nelle due diverse figure citate;

analizzando la *Normativa di riferimento specifica in materia* sopra riportata, nonché, le *Linee guida in materia* disposte dall'Autorità (ANAC) si evince che compete alle singole Amministrazioni l'individuazione del Soggetto preposto al ruolo di RPCT, di norma tra i dirigenti di ruolo e, inoltre, tale figura deve essere prevista nell'Organigramma aziendale con proprie funzioni, poteri, limiti e responsabilità. Necessario che il dipendente individuato, preferibilmente di qualifica dirigenziale, abbia conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ente stesso, assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti, e non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi (va evitato, per quanto possibile, che sia scelto tra i dirigenti assegnati a Servizi/Funzioni che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come quello preposto ai contratti o alla gestione del patrimonio). Il ruolo in argomento non può essere esclusivo ed a remunerazione diretta, sarà bensì una funzione aggiuntiva all'incarico già preesistente. In carenza di posizioni dirigenziali può essere individuato un dipendente di qualifica non dirigenziale e tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata. È da considerare come assoluta eccezione l'eventuale nomina di un dirigente esterno;

tra i precisi indirizzi forniti dall'Autorità (ANAC) sulla figura del RPCT, al fine di garantire la stabilità dell'espletamento dei compiti al Soggetto preposto, l'Autorità ritiene di fondamentale importanza definire la durata dell'incarico in argomento, seppure la *Legge* non ne individui tale durata. Al riguardo, l'Autorità ritiene che il ruolo di RPCT deve avere una durata minima ragionevole, di almeno tre anni, e prorogabile una sola volta, in coerenza con il principio

della rotazione (anche del ruolo in argomento). Laddove l'incarico di RPCT si configuri, come di norma, quale incarico aggiuntivo al dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante all'incarico già svolto, e comunque nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga;

rileva ora, con Deliberazione del Direttore Generale 15 novembre 2024, n. 2385 veniva da ultimo individuato l'avv. Eugenio VAROTTO, Dirigente di questa Azienda di ruolo amministrativo del S.S.N., quale Soggetto preposto al ruolo di R.P.C.T. a decorrere dal 16 novembre 2024 (per tre anni) con possibilità di proroga al termine una sola volta;

successivamente - a seguito l'istituzione dell'Ufficio legale-anche in qualità di Ufficio sinistri aziendale, direttamente dipendente dal Direttore Generale e strutturato nel rispetto dei principi di cui all'*art. 97 della Costituzione*, in conformità a quanto previsto dalla *L. n. 247/2021* e a quanto previsto dalla *D.G.R.V. n. 1471/2024* – il Dirigente citato è stato designato "Referente" di tale "Ufficio" per le sue competenze specifiche – avvocato con significativa esperienza professionale in ambito forense - necessarie all'espletamento delle funzioni connesse all'incarico da ricoprire;

per quanto sopra, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente *Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)* e, in particolare, di quanto previsto dall'*Allegato n. 3* intitolato "*Il RPCT e la struttura di supporto*":

[...] È da ritenersi altamente inopportuna l'attribuzione del ruolo di RPCT agli avvocati iscritti all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Si considerino le "attività di gestione attiva" che talvolta il RPCT svolge e che potrebbero inficiare proprio il carattere di esclusività, a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia, che il legislatore ha indicato come requisito fondamentale per l'iscrizione degli avvocati all'albo speciale. Inoltre, qualora l'oggetto dell'attività di difesa legale dell'ente svolta dall'avvocato verta sulla contestazione di una situazione di conflitto di interesse rilevata dallo stesso avvocato nel suo ruolo di RPCT, l'avvocato potrebbe trovarsi nella posizione di difendere l'ente con riguardo ad un procedimento in cui egli stesso è coinvolto.

[...];

si rappresenta la necessità di procedere all'individuazione di un nuovo Dirigente di ruolo di questa Azienda - cui affidare le funzioni di RPCT;

la Direzione aziendale – valutata l'opportunità di assicurare la massima trasparenza e pari opportunità di partecipazione – ha ritenuto di procedere all'indizione di un bando interno rivolto a tutto il personale dirigenziale dell'Azienda, al fine di consentire/garantire loro la possibilità di prendere conoscenza dell'incarico e di partecipare alla relativa procedura. In data 9 dicembre 2025 è stato pubblicato nel Sito internet aziendale il Bando di avviso di selezione interna con scadenza dei termini per la presentazione delle domande - fissata per il giorno 19 dicembre 2025. Tuttavia, non essendo pervenuta alcuna istanza di partecipazione, alla scadenza dei termini, la procedura non ha avuto seguito.

alla luce di quanto sopra rappresentato, preso atto della disponibilità manifestata dalla Dirigente interessata, nonché, al fine di adempiere all'obbligo normativo in capo all'Azienda di nominare il RPCT, in conformità della *Normativa* e delle indicazioni contenute nelle *Linee guida* disposte dall'Autorità (ANAC) si propone di:

- individuare la dott.ssa Cristina CANELLA, Dirigente a tempo indeterminato di questa Azienda, quale Soggetto preposto alle funzioni di RPCT già previsto nell'Organizzazione aziendale interna ed incardinato in Staff alla Direzione generale;

- di allineare la durata dell'incarico di RPCT a tre anni, a decorrere dal 19 gennaio 2026, con possibilità di proroga al termine una sola volta;
- di precisare che, per il Dirigente individuato, la fattispecie di incarico in argomento non comporta alcun incremento di costi rispetto quanto già corrisposto;
- di dare atto della contestuale cessazione anticipata dal ruolo di RPCT dell'avv. Eugenio VAROTTO - svolto dal 16 novembre 2024 e fino al 18 gennaio 2026 (giusta Deliberazione n. 2385/2024);

in considerazione che “*gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale*” si sottopone all'attenzione del Direttore Generale per quanto di propria competenza.

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di individuare la dott.ssa Cristina CANELLA, Dirigente a tempo indeterminato di questa Azienda, quale Soggetto preposto al ruolo di RPCT, figura prevista nell'Organizzazione aziendale interna ed incardinata in Staff alla Direzione generale, con decorrenza 19 gennaio 2026, per la durata di tre anni con possibilità di proroga al termine una sola volta;
2. di precisare che, per il Dirigente individuato, la fattispecie di incarico in argomento non comporta alcun incremento di costi rispetto quanto già corrisposto;
3. di dare atto della contestuale cessazione anticipata dal ruolo di RPCT dell'avv. Eugenio VAROTTO – svolto dal 16 novembre 2024 e fino al 18 gennaio 2026 – precedentemente individuato con Deliberazione n. 2385/2024.

FS/bl

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo	Mangione Patrizia
Il Direttore sanitario	Formentini Stefano
Il Direttore dei servizi socio-sanitari	Vescovi Paola

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**
